

COPIA PER IL CLIENTE

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI STRUMENTALI FINALIZZATA ALL'ATTIVITÀ DI CUI AGLI ARTT. 43 E SS. DEL D.LGS 385/1993

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

De Lage Landen International B.V. – Succursale di Milano, Viale dell'Innovazione 3, 20126 Milano, Tel.: 02.63694.1, indirizzo e-mail: servizioclienti@dlgroup.com, sito internet: www.dlgroup.com - con sede legale in Eindhoven (Olanda), Capitale Sociale di Euro 98.470.307,00 i.v., C. F. 97116600152, P. IVA 05850690966, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, iscritta all'Albo delle Aziende di Credito 5675 - Codice ABI 33621 IBAN: NL28RABO0308578570 Swift: RABONL2U - Filiale di Banca estera appartenente al Gruppo Bancario olandese "Rabobank".

La Banca può offrire i propri servizi attraverso un terzo soggetto che entra in contatto con il cliente. Il predetto servizio avviene senza costi aggiuntivi per il cliente. Nel riquadro verranno indicati i dati del soggetto terzo solo in caso di offerta fuori sede:

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(N.B.: Tali informazioni devono essere inserite nel caso in cui DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - SUCCURSALE DI MILANO offra fuori sede i propri prodotti e si avvalga a tal fine di soggetti terzi)

Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente / Ragione Sociale:

Codice Fiscale: _____

Sede legale o amministrativa: _____

Qualifica _____ Estremi iscrizione in Albi _____

(N.B.: indicare dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente, ad esempio produttore, concessionario, agente in attività finanziaria, e iscrizione nell'albo degli agenti in attività finanziaria)

Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato compensi, costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

SEZIONE 2 - 2.1 CARATTERISTICHE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per *Locazione Finanziaria* si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una Banca o da un Intermediario Finanziario (Locatore) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Conduttore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore e Conduttore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è di finanziamento, anche se, in luogo di una somma di denaro, il Locatore mette a disposizione del Conduttore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto al Conduttore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato.

Servizio di limitazione della responsabilità per danni/perdita Bene/i - Premesso che il Conduttore ha l'obbligo di assicurare il/i Bene/i oggetto del contratto di Locazione Finanziaria, il Conduttore dovrà stipulare per conto proprio una polizza assicurativa "All Risks", valida per tutta la durata contrattuale, con relativo vincolo a favore del Locatore (polizza che dovrà presentare i requisiti minimi richiesti dal Locatore come indicato nell'**Allegato "A"**). In deroga a tale obbligo il Conduttore potrà aderire al "Servizio di limitazione della responsabilità per danni/perdita Bene/i".

Se il Conduttore sceglie di assicurare il/i Bene/i a propria cura e spese, a richiesta del Locatore o di un incaricato di questi, entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, dovrà fornire copia della polizza assicurativa "All Risks", con relativo vincolo a favore del Locatore. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, o nel caso in cui il/i Bene/i non risultasse/ro coperto/i da assicurazione o la copertura assicurativa fosse inidonea o i premi periodici non fossero tempestivamente pagati dal Conduttore, il Locatore ha la facoltà di attivare automaticamente il "Servizio di limitazione della responsabilità per danni/perdita Bene/i", addebitando al Conduttore il relativo costo che il Conduttore non potrà esimersi dal pagare, a mezzo RID SEPA per il quale rilascia apposita autorizzazione contestualmente alla stipula



del contratto. Si fa presente che la violazione dell'obbligo di assicurare i Beni o di adesione al "Servizio di limitazione della responsabilità per danni/perdita Bene/i", comporta la risoluzione del contratto per inadempimento.

Se il Condatore sceglie di aderire al "Servizio di limitazione della responsabilità per danni/perdita Bene/i", pagando regolarmente per tutta la durata del Contratto il relativo onere, egli è esonerato dall'obbligo di assicurare il/i Bene/i per conto proprio. In tal caso eventuali danni o perdite del/i Bene/i saranno sopportate dal Locatore nei limiti ed alle condizioni descritte nell'**Allegato "B"**. Resta fermo che, a seconda dell'opzione espressa dal Condatore nelle Condizioni Particolari del Contratto, potranno restare a carico del Condatore stesso le penali di cui all'**Allegato "B"**.

Il Condatore dovrà, in ogni caso, aver stipulato polizza RC per i danni cagionati a terzi o a cose di terzi, oltre che per l'esercizio della propria attività.

Per il servizio sopra descritto, sono altresì previste esclusioni e limiti dettagliati nell'**Allegato "B"**.

SEZIONE 2 - 2.2 RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

I *rischi tipici* dell'operazione di Locazione Finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Condatore, sono di natura contrattuale ed economico finanziaria.

Sul piano contrattuale il Condatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Locatore, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del Bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al Bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Condatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento del Condatore, lo stesso nella Locazione Finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Rischio di Cambio: nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Condatore si assume il rischio di cambio connesso.

Rischio di Tasso: qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

SEZIONE 2 - 2.3 OPERAZIONI CON L'INTERVENTO DEL "FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PROFESSIONISTI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 662/1996

La Banca potrà valutare, qualora il Richiedente il finanziamento ne faccia richiesta, l'ammissibilità dell'intervento della garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile dalla Banca a prima richiesta, rilasciata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi della Legge 662/96, gestito dal soggetto Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale), le cui caratteristiche e modalità di concessione sono disciplinate dalle Disposizioni Operative, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, consultabili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.fondidigaranzia.it.

L'ammissibilità dell'intervento è subordinata alla presentazione da parte del Richiedente il finanziamento della documentazione istruttoria necessaria, ivi inclusi i documenti/moduli richiesti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) che comprendono dichiarazioni del Richiedente il finanziamento attestanti l'aderenza ai requisiti richiesti. Tale tipo di agevolazione è cumulabile con altre forme di finanza agevolata quali la Nuova Sabatini e i Fondi BEI (Banca Europea per gli Investimenti).

Il Finanziamento potrà essere subordinato alla delibera positiva di ammissibilità da parte del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI).

In caso di valutazione positiva del Gestore del Fondo, l'operazione sarà garantita dal Fondo di Garanzia per la quota percentuale dell'operazione di volta in volta applicabile, tenuto conto che di norma la quota dell'operazione garantita dal Fondo di Garanzia non potrà essere assistita da altra garanzia reale, assicurativa o bancaria, fatto salvo il diritto della Banca di chiedere altra garanzia di tale tipo per quanto riguarda la quota non coperta dal Fondo di Garanzia o altra garanzia personale.

Tale tipo di finanziamento con copertura del Fondo di Garanzia è riservato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) ed ai Professionisti ed altri soggetti identificati di tempo in tempo dalle disposizioni di legge.

Per quel che attiene le misure massime di copertura della garanzia diretta, l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle "altre operazioni" si rimanda al **regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96** e successive modifiche, reperibile sul sito internet (www.fondidigaranzia.it).

Il calcolo della commissione dovuta al Fondo di Garanzia viene effettuato da parte del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo), il quale comunica alla Banca erogante l'importo dovuto per ciascun finanziamento assistito dal Fondo. L'addebito della commissione viene



effettuato a cura della Banca dopo avere ricevuto da parte del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo) la comunicazione di ammissione al Fondo con la quantificazione dell'importo dovuto. La commissione, se dovuta, viene determinata in termini di percentuale dell'importo garantito del finanziamento.

La garanzia diretta del Fondo di Garanzia è concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

Tutti gli importi relativi all'eventuale commissione dovuta al Fondo di Garanzia, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente.

La Banca avrà la facoltà di addebitare le spese previste dal Foglio Informativo per la Gestione dell'agevolazione pubblica.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

BOLLI CAMBIARI:	
nella misura di € 0,1 per ogni € 1000,00 o frazione (minimo €1,00)	
FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA (ex ISMEA, ora SGFA):	
durata dai 18 mesi ai 60 mesi (> 18 mesi e <= 60 mesi)	0,50% sull'ammontare finanziato
durata maggiore di 60 mesi (> 60 mesi)	0,75% sull'ammontare finanziato

Il corrispettivo di un'operazione di Locazione Finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc..

Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **"tasso leasing"**, definito nelle Disposizioni della Banca d'Italia (Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari – Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti) come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del Bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del Bene e dei relativi interessi".

Il **"tasso leasing"** praticato al Conduttore sulla specifica operazione, in funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto. I canoni periodici, concordati con il Conduttore possono essere *fissi* oppure *indicizzati* e possono avere periodicità mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale.

Nelle operazioni a tasso variabile indicizzate ad un parametro di riferimento l'effetto, positivo o negativo, delle variazioni del parametro che interverranno durante la vita del contratto di leasing verrà integralmente trasferito al Conduttore. Il parametro di indicizzazione utilizzato più di frequente è l'*Euribor* 3 mesi.

A partire dal primo canone periodico con scadenza successiva alla data di presa in consegna del Bene, o altro termine convenzionalmente pattuito, i canoni sono indicizzati alla media di periodo dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi, come pubblicato su "Il Sole 24 Ore" nella rubrica "*Euribor* - Tasso 365". In difetto di pubblicazione su "Il sole 24 Ore", si fa riferimento alle quotazioni ATIC (Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie). Per ogni canone da indicizzare si fa riferimento alla media delle rilevazioni dal giorno precedente la scadenza del canone da indicizzare alla data della scadenza del canone precedente, il tutto moltiplicato per 365/365 (Tasso indicato come "*T*" nella formula sottostante). L'indicizzazione all'*Euribor* si effettua applicando la seguente formula:

Canone Indicizzato = $Dr * (Ti - Tr) * D / 36500$ dove:

Dr = debito residuo dopo il pagamento del canone periodico precedente a quello da adeguare;

Ti = *Euribor* come sopra definito;

Tr = tasso di riferimento base concordato in contratto;

D = distanza, espressa in giorni fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente.

Nel caso di contratti anticipati, la formula di indicizzazione all'*Euribor* verrà variata come segue:

A partire dal primo canone periodico con scadenza successiva alla data di presa in consegna del Bene, o altro termine convenzionalmente pattuito, i canoni sono indicizzati alla media di periodo dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi. Per ogni canone da indicizzare, si fa riferimento alla media delle rilevazioni dal giorno di scadenza del canone da indicizzare al giorno precedente alla data della scadenza del canone successivo, il tutto moltiplicato per 365/365 (Tasso indicato come "*Ti*" nella formula sottostante).

L'indicizzazione all'*Euribor* si effettua applicando la seguente formula:

Canone Indicizzato = $(Dr - Qi) * (Ti - Tr) * D / 36500$ dove:

Dr = debito residuo dopo il pagamento del canone periodico da adeguare;

Qi = quota interessi periodo indicizzato;

Ti = *Euribor* come sopra definito;

Tr = tasso di riferimento base concordato in contratto;



D = distanza, espressa in giorni fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente.

A richiesta sono inoltre disponibili indicizzazioni dei canoni periodici ancorate ad altri parametri di riferimento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di Leasing Strumentale, può essere consultato presso la sede e nei locali aperti al pubblico che offrono i prodotti di De Lage Landen International B.V. – Succursale di Milano e sul sito internet della banca www.dllgroup.com alla sezione trasparenza.

Interessi di mora:

Si applica, ai sensi del D.Lgs.vo 9/10/2002, n.231 e s.m.i. il tasso BCE (pubblicato semestralmente sulla G.U.) maggiorato di 8 punti.

Esempio di calcolo Interessi di Mora (per ritardo pagamento):

Classe di Importo erogato:	€ 20.000,00	Rata (escluso spese incasso canoni):	€ 895,45
Scadenza Rata:	30/11/2009	Pagamento Rata:	21/12/2009
Giorni di ritardo:	21 giorni	Tasso interesse di mora (*):	9,5% (1,5% + 8%)
Interessi di Mora (per 21 giorni di ritardo):	€ 4,89	Rata (comprensiva degli interessi di mora):	€ 900,34
* tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali (di cui all'art. 5 del D.Lgs. N. 231 del 09/10/2002 e s.m.i.) pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale.			

Altri oneri dell'operazione, costi ed oneri accessori (Condizioni massime applicabili):

La Banca, nei limiti dei costi massimi di seguito elencati, può addebitare, tramite R.I.D. SEPA, i seguenti importi per prestazioni di servizi ovvero a titolo di rimborso spese forfetario, oltre ai puri costi sostenuti. Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA e imposta di bollo se dovuta.

Spese di istruttoria		550,00 Euro
Spese impostazione, predisposizione e gestione contratto		300,00 Euro
Spese di immatricolazione all'attivazione del contratto		300,00 Euro
Spese per il calcolo degli interessi di mora		100,00 Euro
Spese incasso canoni:	di norma	15,00 Euro
	effettuata al di fuori dei modi e dei tempi contrattualmente previsti	20,00 Euro
Spese gestione clienti in esenzione iva		50,00 Euro
Spese invio	documentazione contrattuale	50,00 Euro
	comunicazioni meccanizzate e non	cad. 30,00 Euro
	comunicazioni periodiche (per singola comunicazione periodica da inviare in caso di variazione delle condizioni contrattuali o su richiesta del cliente ai sensi delle disposizioni di trasparenza bancaria di tempo in tempo vigenti)	cad. 10,00 Euro
	spese invio copie conformi	30,00 Euro
Spese rilascio duplicati in copia conforme		150,00 Euro
Certificazioni, dichiarazioni, estratti conto richiesti		200,00 Euro
Spese notarili, perizie, ispezioni e similari (oltre spese vive)		100,00 Euro
Spese gestione perizia del bene ai sensi della Legge 124/2017		500,00 Euro
Spese variazione in anagrafica cliente		80,00 Euro
Spese variazione banca d'appoggio cliente		30,00 Euro
Spese aggiornamento informazioni banche dati		50,00 Euro
Spese variazioni contrattuali (di qualsiasi natura)		500,00 Euro
Spese amministrative per incasso con carta di credito		100,00 Euro
Spese per rappresentazione titoli di credito/effetti cambiari		100,00 Euro
Spese di registrazione contratto /spese copia conforme (oltre imposte e tasse) (non applicabili in caso di contratto sottoscritto in forma elettronica/digitale)		500,00 Euro
Spese cessione, subentro		350,00 Euro
Spese per gestione insoluti (oltre spese amministrative e bancarie ed eventuali spese di protesto)	Spese invio sollecito di pagamenti	cad. 30,00 Euro
	Spese per conteggi a fronte di richiesta di dilazione/proroga e richiami	100,00 Euro
	Spese amministrative per gestione insoluto	200,00 Euro
	Spese richiamo effetti/ RID SEPA	200,00 Euro
	Spese gestione effetto protestato	300,00 Euro
	Gestione pratiche in contenzioso e pre-contenzioso	500,00 Euro
	Gestione amministrativa per recupero crediti	200,00 Euro
	Spese recupero crediti con l'ausilio di Agenzie esattoriali esterne	Un compenso pari al massimo al 12% oltre IVA del credito affidato per il recupero ed effettivamente incassato, con il limite massimo di 2.500 Euro oltre IVA. Fermo



		restando che per "credito affidato per il recupero" si intende la sommatoria di capitale, interessi mora, interessi di dilazione, spese bancarie/amministrative, maggiorata al massimo di un importo in percentuale pari al 12% IVA inclusa a titolo di spese di recupero.
	Spese recupero crediti con l'ausilio di dipendenti specializzati nel recupero crediti in loco presso il debitore ("Field Recovery Specialist")	12% dell'importo complessivo di volta in volta a debito del cliente
Spese lettera diffida legale		150,00 Euro
Spese di gestione riscatti	Richiesta conteggio estinzione anticipata	80,00 Euro
	Estinzione anticipata (spese amministrative)	400,00 Euro
	Estinzione anticipata parziale (spese amministrative)	450,00 Euro
	Spese gestionali a seguito opzione di acquisto	150,00 Euro
	Subentro nell'opzione d'acquisto finale	300,00 Euro
	Perdita di possesso	200,00 Euro
	Passaggio di proprietà	800,00 Euro
	Passaggio di proprietà (solo atto di vendita)	550,00 Euro
Spese per gestione ritiro bene (in bonis/in contenzioso) (oltre spese vive)		200,00 Euro
Spese relative ad operazioni assistite da agevolazioni pubbliche	Importo applicabile per ogni singola agevolazione pubblica di cui il Richiedente può beneficiare	2.000,00 Euro
Spese per disamina polizza del conduttore ed accertamento dell'esistenza del vincolo a favore del locatore		250,00 Euro
Indennizzo per inadempimento contrattuale (risoluzione anticipata)	Oltre al maggior danno, saranno dovute tutte le somme maturate e non pagate fino alla data di risoluzione contrattuale, oltre interessi di mora e l'indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale, pari alla sommatoria dei canoni a scadere in linea capitale ed al corrispettivo per l'opzione di riscatto al netto dell'eventuale ricavato con la vendita o il riutilizzo o la ricollocazione dei Beni a seguito della restituzione degli stessi al Locatore. In caso di ritardato pagamento di tali somme saranno altresì dovuti gli interessi di mora fino all'integrale adempimento.	
Servizio di limitazione di responsabilità danni/perdita Bene/i	Il costo del servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita dei Beni varia a seconda dell'opzione prescelta ed espressa secondo l'indicazione riportata all'articolo 6.1 delle Condizioni Particolari e del Documento di Sintesi.	
Spese per recesso dal servizio di limitazione di responsabilità		250,00 Euro

SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L'OPERAZIONE

Il contratto di Locazione Finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del Bene ed all'indicazione del suo Fornitore, sono indicati i dati economici e finanziari sopra visti e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di Locazione Finanziaria con il Conduttore.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le Condizioni Generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.

Principali clausole contrattuali caratterizzanti la Locazione Finanziaria di beni mobili strumentali:

Oggetto: il Locatore concede in Locazione Finanziaria al Conduttore i Beni indicati nelle Condizioni Particolari. I Beni sono scelti dal Conduttore a seguito di trattative direttamente intercorse tra quest'ultimo ed il Fornitore.

Decorrenza e durata: la domanda di Locazione Finanziaria costituisce proposta irrevocabile per un periodo di 90 giorni. La conclusione è subordinata all'accettazione espressa da parte del Locatore.

Obblighi del Conduttore - canoni e interessi di mora: il Conduttore è tenuto a corrispondere i canoni periodici indicati alle Condizioni Particolari. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato. In caso di ritardato o mancato pagamento, il Conduttore sarà tenuto al pagamento di interessi di mora calcolati con riferimento all'anno civile (365/365).

Responsabilità e manleva del Locatore: ogni rischio inerente il Bene è a carico del Conduttore, il quale può agire direttamente nei confronti del Fornitore.

Uso dei Beni: secondo diligenza e legge vigente.

Servizio di limitazione responsabilità per danni/perdita Bene/i: limitazione della responsabilità del Conduttore in caso di danni/perdita dei Beni nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato "B"**.

Diritto di opzione: alla scadenza, il Conduttore dovrà restituire il Bene ovvero potrà esercitare l'opzione di acquisto.



Estinzione anticipata: è facoltà del Conduttore esercitare l'estinzione anticipata, ove regolarmente adempiente, mediante richiesta scritta al Locatore con raccomandata A.R. e con preavviso di 30 giorni. L'efficacia della estinzione anticipata è subordinata al pagamento da parte del Conduttore di un importo pari alla somma di (i) canoni a scadere alla data della comunicazione atualizzati al tasso legale in vigore alla data della richiesta; (ii) spese di estinzione anticipata.

Il tempo massimo per la chiusura del rapporto contrattuale è fissato in 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione di estinzione anticipata.

Risoluzione, recesso e decadenza dal beneficio del termine: in caso di mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente o inadempimento agli obblighi contrattuali il Locatore, potrà, con comunicazione scritta, risolvere il contratto e pretendere ogni importo dovutogli, gli interessi di mora e la penale come prevista nel contratto.

Oneri fiscali e spese: a carico del Conduttore.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie: il Cliente può sporgere un Reclamo all'Ufficio Reclami del Locatore utilizzando l'apposito "Modulo Reclami" che potrà scaricare in versione editabile dal sito internet www.dllgroup.com/it/it-it/reclami, ed inoltrare al Locatore utilizzando una delle modalità di invio ivi indicate. In alternativa, ove non intenda accedere al sito internet del Locatore, potrà in ogni caso inviare al Locatore una comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo dll.ufficioreclamiabf@pec.it. In conformità alle "Disposizioni sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari e sulla Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" pubblicate da Banca d'Italia, il Cliente riceverà risposta al Reclamo entro 60 giorni.

Qualora il Cliente non ricevesse risposta entro il termine sopra specificato, ovvero la soluzione proposta dalla Banca non fosse ritenuta soddisfacente, lo stesso potrà adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) (ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo web www.arbitrobancariofinanziario.it).

In alternativa il Cliente potrà adire il Conciliatore Bancario Finanziario (CBF) – ubicato in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma, al quale la Banca aderisce.

Foro competente: il Foro di Milano, salva la facoltà per il Locatore, qualora lo stesso introduca il giudizio, di adire, oltre al Foro di Milano, qualsiasi altro Foro competente secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

SEZIONE 5 - LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
Conciliatore Bancario Finanziario	Il CBF è una associazione che offre il servizio di risoluzione delle controversie tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, senza ricorrere alle vie giudiziali.
Canone	E' il corrispettivo periodico della Locazione Finanziaria.
Conduttore	E' il cliente che "utilizza" il Bene ricevuto in Locazione Finanziaria.
Contributo FIG/ISMEA ora SGFA	è il contributo obbligatorio che il Finanziato è tenuto a versare all'Istituto erogante, affinché quest'ultimo provveda a sua volta ad erogarlo al Fondo Interbancario di Garanzia/ISMEA ora SGFA.
Fondo Interbancario di Garanzia/ISMEA	Fondo istituito ai sensi dell'art. 36 L. n. 454/61; disciplinato dall'art. 45 del D.lgs. n. 385/93 e successivo D.lgs. n. 612/96 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Fondo costituisce una garanzia sussidiaria che ha lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sofferte dalle Banche a seguito delle procedure esecutive per l'escussione della garanzia primaria che si rivelino economicamente inefficaci per il recupero del credito.
Fornitore	E' il soggetto produttore e/o distributore, presso il quale il locatore acquista il Bene da concedere in Locazione.
Foro competente	E' l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
Locatore	La Banca o l'Intermediario Finanziario che "concede" il Bene in locazione finanziaria.
Parametro di indicizzazione	E' un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
Opzione finale di acquisto	E' la facoltà del Conduttore, alla fine del Contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, di acquistare il Bene al prezzo indicato.
Soggetto convenzionato	E' la Banca o l'Intermediario Finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o Fornitore di beni e servizi) che, in virtù di una "convenzione" con l'Intermediario preponente, offre "fuori sede" i suoi prodotti.
Tasso di mora	E' il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso leasing	Il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3.
Valuta	E' la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.

Il presente Foglio Informativo può essere richiesto presso gli uffici operativi di De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano

Milano, 14 Marzo 2022

